

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

## Sommario

<b>1. Oggetto</b> .....	3
<b>2. Oggetto delle segnalazioni</b> .....	3
<b>3. Definizioni</b> .....	5
<b>4. Normative di riferimento</b> .....	6
<b>5. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione</b> .....	7
<b>5.1. Soggetti Segnalanti (whistleblower)</b> .....	7
<b>6. I canali di segnalazione e le modalità di segnalazione</b> .....	9
<b>7. La segnalazione interna: il processo definito da GIMET BRASS S.R.L.</b> .....	9
<b>7.1.1. Strumenti di supporto al processo: la Piattaforma Informatica fornita</b> .....	9
<b>7.1.2. Contenuto, forma e distiche della segnalazione</b> .....	10
<b>7.1.3. I destinatari della segnalazione interna</b> .....	13
<b>7.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione</b> .....	13
<b>7.2. La segnalazione esterna: il canale ANAC</b> .....	17
<b>8. Garantire e misure di protezione del segnalante</b> .....	19
<b>8.1. Diritto alla riservatezza</b> .....	19
<b>9. Sanzioni</b> .....	20
<b>10. Adozione del documento</b> .....	21

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

## Revisioni

<i>Numero revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione revisione</i>
00	06/12/2023	Prima redazione a seguito della pubblicazione in G.U. del testo del D.lgs. 24/2023
01	22/01/2024	Revisioni ed integrazioni prima di approvazione in C.d.A.

Approvazione

Data

Firma

## 1. Oggetto

Il presente documento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell’ambito dell’attività di GIMET BRASS S.R.L. inerenti la violazione del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito “Direttiva”) e il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in seguito “D.lgs. n. 24/2023”).

### 1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di regolare la corretta gestione delle segnalazioni, rendendo le informazioni necessarie ai soggetti coinvolti.

## 2. Oggetto delle segnalazioni

<i>Numero dipendenti</i>	<i>Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/’01</i>	<i>Oggetto della segnalazione</i>
<i>con 50 o più</i>	No	illeciti europei e nazionali (vedi infra-punti a) e b) (art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n.24/2023)

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:

- Violazioni di specifiche normative nazionali in materia di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei

consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

## **2.1. Limitazioni del perimetro di segnalazione**

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Va ricordato, anzitutto, che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro del presente Regolamento. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione del presente documento NON sono comprese, altresì:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al D.lgs. 24/2023, Parte II);

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- materia di procedura penale.

### 3. Definizioni

<b>Segnalante, persona segnalante o Whistleblower</b>	<i>La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni.</i>
<b>Segnalazione</b>	<i>La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.</i>
<b>Piattaforma</b>	<i>Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante (e anche</i>

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

	<i>del segnalato) adottato dalla società GIMET BRASS S.R.L.</i>
<b>Persona coinvolta (Segnalata)</b>	<i>La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.</i>
<b>Facilitatore</b>	<i>La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.</i>
<b>A.N.A.C.</b>	<i>Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante.</i>




#### **4. Normative di riferimento**

- ⇒ *Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;*
- ⇒ *Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali*
- ⇒ *D.lgs. n.24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";*
- ⇒ *Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto*

*dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

- ⇒ *Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023.*

*Normative generali ordinarie di applicazione*

-  Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale ed eventuale normativa locale equipollente
-  Codice Penale e Codice di Procedura Penale
-  Codice Civile e Codice di Procedure Civile

## **5. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione**

Il Regolamento Whistleblowing distingue due categorie di soggetti a cui si dovranno applicare le garanzie e misure di protezione come:

- i. il whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni;
- ii. gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Tutti i soggetti ricompresi nella categoria i) e ii) sono tutelati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento. Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell’informatore.

### **5.1. Soggetti Segnalanti (whistleblower)**

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

- a) I lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
- l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
  - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) i lavoratori autonomi
- con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
  - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio i componenti del Cda).



## **Altri soggetti destinatari delle misure di protezione**

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- a. i facilitatori;
- b. i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti.

## **6. I canali di segnalazione e le modalità di segnalazione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno a GIMET BRASS S.R.L.;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle procedure per comunicare una segnalazione, in relazione al canale di segnalazione che verrà utilizzato dal segnalante.

## **7. La segnalazione interna: il processo definito da GIMET BRASS S.R.L.**

### **7.1.1. Strumenti di supporto al processo: la Piattaforma Informatica fornita**

GIMET BRASS S.R.L. ha scelto di adottare una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: <https://gimetbrass.whistleblowing.net>

La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo sempre l'anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Responsabile del sistema di segnalazione di dialogare con la persona. Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni (anche se la stessa vorrà mantenere il proprio anonimato). Ogni comunicazione con la persona. Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati relativi a ciascuna Segnalazione. A tal fine, il Responsabile designato per la gestione delle segnalazioni, ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi, salvo gli eventuali soggetti facenti parte della struttura operativa interna. Ogni segnalazione interna dovrà essere archiviata e conservata nella Piattaforma. Tale Piattaforma funge pertanto da *Libro-Registro* delle informazioni ricevute e delle ricerche interne a cui tali informazioni abbiano dato luogo.

### **7.1.2. Contenuto, forma e caratteristiche della segnalazione**

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni e
- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



## Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, caluniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Gestore della Segnalazione e può essere effettuata, preferibilmente, in forma scritta, con le modalità informatiche di descritte, e al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un KEY CODE (codice a 16 caratteri). Si raccomanda pertanto al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.

Si precisa che, in assenza del KEY CODE non sarà possibile accedere alla segnalazione ed in caso di integrazioni sarà necessario inserire una nuova segnalazione.)

Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del codice, diventa onere del segnalante far al Gestore Responsabile delle Segnalazioni tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice. Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso i locali della GIMET BRASS S.R.L. da essa individuati. Tale richiesta deve essere formulata attraverso la Piattaforma medesima.

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



## Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

In questo caso, il Gestore Responsabile delle Segnalazioni guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita verbale dell'incontro, con facoltà del Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione prima del suo inserimento nella Piattaforma.

In nessun caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice numerico della segnalazione generato dalla Piattaforma, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nel precedente paragrafo 7.2.2.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Gestore della segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato sarebbe tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore della Segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che la persona. Segnalante può non essere nella piena disponibilità di

tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

*Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile/Gestore della Segnalazione, come individuato e autorizzato dalla GIMET BRASS S.R.L., laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.*

### **7.1.3. I destinatari della segnalazione interna**

Al fine di garantire una gestione imparziale delle Segnalazioni, GIMET BRASS S.R.L. ha nominato il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto.

Tale Responsabile coincide con il Gestore Responsabile delle Segnalazioni, soggetto e pertanto, svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE, come illustrato nel paragrafo che segue.

### **7.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione**

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Gestore Responsabile delle Segnalazioni, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



## Regolamento in ambito segnalazioni illeciti "whistleblowing"

MOD-REG-WB1

- Entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione mediante la Piattaforma;
- Mantiene le interlocuzioni con la persona. Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- Da diligente seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto.

Tale FASE DI PRESA IN CARICO si potrà concludere alternativamente:

- a. – con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità;
- b. Con l'apertura dell'ISTRUTTORIA ed inizio FASE DI VALUTAZIONE, finalizzata ad intraprendere ogni opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- ⇒ la raccolta di documenti e di informazioni;
- ⇒ il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- ⇒ l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;

# GIMET BRASS S.R.L.

Strada C n.8 Loc. San Zeno – 52100 Arezzo (AR)

P.IVA 01755230511

E-Mail : gimetbrass@gimetbrass.it



- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Il Gestore, nel caso la segnalazione sia indirizzata al primo, è responsabile della FASE DI VALUTAZIONE

Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Gestore, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate per mantenere il diritto alla riservatezza.

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.



Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La FASE DI VALUTAZIONE interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
  - o delle evidenze raccolte;
  - o delle informazioni assunte;
  - o dei fatti accertati;
  - o delle azioni intraprese per l'istruttoria;
  - o eventuali azioni mitigative e/o correttive

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla GIMET BRASS S.R.L. azioni mitigative e/o correttive.

Durante la FASE DI VALUTAZIONE, il Gestore Responsabile delle Segnalazioni continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando il codice numerico che viene



generato dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione ed inserendolo nell'apposito spazio reso disponibile al momento dell'ingresso al canale interno online.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore Responsabile delle Segnalazioni dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Gestore Responsabile delle Segnalazioni comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

## **7.2. La segnalazione esterna: il canale ANAC**

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona. Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti

Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

⇒ Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente url:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

⇒ Segnalazioni orali

⇒ Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui é affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

### 7.3. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **8. Garantire e misure di protezione del segnalante**

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante. A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, GIMET BRASS S.R.L. non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio nel paragrafo 2);
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di

un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante, come descritto al precedente paragrafo 7.1.4.

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona. Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile della persona. Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### **8.1. Diritto alla riservatezza**

L'identità della persona. Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo

4, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto. Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona. Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

## **9. Sanzioni**

La GIMET BRASS S.R.L. si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e

disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge. segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge). Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

## **10. Adozione del documento**

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di GIMET BRASS S.R.L., il quale può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.